

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

"B.L.P.R. S.P.A. 3,50% 12/02/2007 - 12/02/20010 XXXIV^" - ISIN IT0004190101

La Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.A., con sede in Benevento alla c/da Roseto, capitale sociale e riserve (quali risultano da ultimo bilancio approvato) € 23.328.421, iscritta al n° 20 del Registro delle società della cancelleria del Tribunale di Benevento, p. I.V.A. 00052430626, n° iscrizione CCIAA 45933, emette un prestito obbligazionario denominato "B.L.P.R. S.p.A. 3,50% 12/02/2007 - 12/02/20010 XXXIV^" di euro 3.500.000,00. Al presente prestito si applica la normativa di cui al decreto legislativo 01/09/93 n°385, al decreto legislativo 24/02/98 n° 58 oltre alle seguenti norme:

Art. 1 – Importo, valore nominale e taglio

Il prestito obbligazionario "B.L.P.R. S.p.A. 3,50% 12/02/2007 - 12/02/20010 XXXIV^" è emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito per un importo massimo di **Euro 3.500.000** (euro 3,5 milioni).

Le obbligazioni saranno accentrati presso Monte Titoli Spa ed assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al decreto legislativo 24 giugno 1998 n° 213 ed alla deliberazione Consob n° 11768/1998 e successive modifiche.

Ogni obbligazione è emessa per un valore nominale unitario pari a 10.000 Euro; il taglio minimo di sottoscrizione è pari a 10.000 Euro con successivi incrementi di 10.000.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 33 comma 4 della delibera Consob 11971/1999 (cd. "Regolamento emittenti") il presente prestito obbligazionario è assistito dalla redazione del cd. "Prospetto semplificato".

Art. 2 – Caratteristiche delle obbligazioni

Il prestito obbligazionario presenta le seguenti caratteristiche:

- Prezzo di emissione** – le obbligazioni sono emesse **alla pari**.
- Durata** – La durata del prestito è di **36 mesi** che decorrono dal **12/02/2007** con integrale rimborso il **12/02/20010**.
- Data di godimento** – **12/02/2007**, ovvero la data a partire dalla quale le obbligazioni incominciano a produrre interessi.
- Data di scadenza** – **12/02/20010**, ovvero la data in cui le obbligazioni cessano di essere fruttifere.
- Periodo di offerta** - Il prestito è sottoscrivibile **dal 12/02/2007 al 10/05/2007** presso gli sportelli della Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.A., salvo chiusura anticipata, decisa dalla Banca per mutate condizioni finanziarie o per raggiungimento dell'ammontare complessivo.
- Data di regolamento** – data nella quale avviene il pagamento del controvalore relativo all'importo sottoscritto dall'investitore.
- Valore nominale** – **Euro 10.000** (diecimila), valore nominale unitario delle obbligazioni.
- Taglio minimo** – **Euro 10.000** (diecimila), importo minimo sottoscrivibile durante il periodo di offerta.
- Parametro di indicizzazione** - **nessuno**
- Tasso di interesse nominale** – le obbligazioni fruttano un **tasso di interesse nominale annuo lordo del 3,50% pagabile in rate trimestrali posticipate**, scadenti il 12 maggio, il 12 agosto, il 12 novembre ed il 3 febbraio di ogni anno.

Art. 3 – Collocamento, aumento dell'importo, chiusura anticipata.

La sottoscrizione delle obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione che dovrà essere consegnata presso le filiali della Banca. L'adesione al prestito potrà essere effettuata durante il periodo di offerta. Il singolo investitore non può sottoscrivere un importo maggiore della differenza fra l'importo massimo dell'emissione e l'importo già sottoscritto da altri investitori. L'emittente ha la facoltà, nel corso del periodo dell'offerta, di modificare l'importo massimo dell'emissione: di ciò darà comunicazione in forma analoga a quella seguita per la pubblicazione del prospetto, ove dovuta. L'emittente può procedere, in qualsiasi momento, e durante il periodo di offerta, alla chiusura anticipata dell'offerta, qualora le sottoscrizioni eccedano l'importo massimo o per mutate condizioni finanziarie. La chiusura anticipata ha l'effetto di sospendere immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste; della chiusura anticipata l'emittente darà comunicazione in forma analoga a quella seguita per la pubblicazione del prospetto, ove dovuta.

Art. 4 – Prezzo di emissione e di rimborso

L'investitore è tenuto a pagare, alla data di regolamento, il prezzo di emissione delle obbligazioni sottoscritte, oltre all'importo corrispondente ai dietimi di interesse eventualmente maturati dalla data di emissione sino alla data di sottoscrizione.

Non è dovuta alcuna ulteriore commissione o spesa per la sottoscrizione.

Il rimborso a scadenza verrà effettuato alla pari, senza alcuna deduzione per spese ed in unica soluzione il **12/02/20010**, salvo quanto previsto al successivo art.9.

Art. 5 – Interessi

Le obbligazioni corrispondono ai portatori delle cedole periodiche il cui importo verrà calcolato applicando al valore nominale il tasso di interesse del 3,50%. Gli interessi, calcolati sulla base della convenzione Act/Act, (ovvero numero di giorni effettivi su cui l'interesse si applica ed al

denominatore il numero dei giorni effettivi dell'anno o del periodo di cedola) saranno pagati in n. 12 rate trimestrali posticipate alle scadenze del 3 maggio, del 3 agosto, del 3 novembre e del 12 febbraio di ogni anno di vita del prestito al netto dell'imposta sostitutiva tempo per tempo vigente. Qualora il pagamento cadesse in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi.

Il rendimento effettivo del prestito, considerando la struttura cedolare, è pari al **3,543% lordo su base annua**, calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento, che è il tasso che uguaglia il valore dei flussi di cassa attesi nel tempo al valore dell'attività che li genera. **Il rendimento effettivo netto del prestito, considerando l'imposta attuale del 12,5% sugli interessi, è pari al 3,095%.**

Art. 6 – Servizio del prestito

Il presente prestito verrà accentrato presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettato al regime della dematerializzazione facoltativa.

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati presso la sede e le Filiali dell'emittente, mediante accredito sul conto dell'investitore.

Art. 7 - Termini di prescrizione e di decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Art. 8 - Regime fiscale

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future alle quali per legge sono soggette le presenti obbligazioni e/o i relativi interessi e altri frutti. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legge n. 239 del 01/04/1996 gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni sono soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50%. Le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli sono soggette ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50% (art. 67 del Testo Unico delle imposte sui redditi; art.5 comma 2 del Decreto Legislativo n. 461 del 21/11/1997). Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del medesimo testo unico. L'imposta è applicata secondo le disposizioni di cui agli artt. 5,6,7 del medesimo Decreto Legislativo n. 461 del 21/11/1997.

Art. 11 - Rimborso anticipato

L'emittente si riserva la facoltà di procedere, trascorsi almeno 18 mesi dalla data di emissione del prestito, al rimborso anticipato totale o parziale delle obbligazioni in circolazione, con preavviso di almeno un mese da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale. Le obbligazioni assoggettate a rimborso anticipato, cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il rimborso dello stesso. Il rimborso anticipato sarà effettuato alla pari e senza alcuna deduzione delle spese. Il rimborso anticipato delle obbligazioni può essere richiesto anche dai sottoscrittori, sempre alla pari e senza alcuna deduzione delle spese, trascorsi almeno 24 mesi dalla data di emissione del prestito.

Art. 10 – Mercati e negoziazione

Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati.

Art. 11 - Garanzie

Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'emittente.

Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di tutela dei Depositi.

Art. 12 – Legge applicabile e foro competente

Il presente prestito obbligazionario è regolato in base alla legislazione italiana. Per qualunque controversia che potesse sorgere, il foro competente sarà quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 13 – Comunicazioni e varie

Le comunicazioni della banca emittente, ove non diversamente previsto dalla legge, saranno effettuate mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed esposto nei locali della banca emittente aperti al pubblico. Il prospetto informativo semplificato contiene una descrizione dettagliata delle caratteristiche e dei profili di rischio dei titoli. La banca consegna tale prospetto ai sottoscrittori che ne facciano richiesta, unitamente al Regolamento del presente prestito.